SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 811)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BISAGLIA)

e col Ministro della Marina Mercantile

(EVANGELISTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1980

Disposizioni per la difesa del suolo e per il governo delle acque

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. – 1. — Il momento attuale, mentre postula una responsabile considerazione dei problemi congiunturali legati alle più immediate attese ed esigenze del Paese, non può trascurare l'attenta valutazione dei grandi temi attinenti al « territorio », la cui soluzione si impone per raggiungere, attraverso la salvaguardia del patrimonio comune, una maggiore sicurezza e migliori condizioni di vita per i cittadini.

In questa prospettiva un punto particolarmente qualificante della politica dei lavori pubblici e dell'azione del Governo è, senza dubbio, costituito dalla volontà di affrontare con nuovi e più adeguati mezzi, ma soprattutto con una visione diversa e più determinati intenti, il problema della difesa del suolo, dell'utilizzazione delle acque e della loro tutela.

Sono note in proposito le iniziative assunte dopo la conclusione degli studi della Commissione De Marchi, la quale, per la vastità dei problemi trattati, per l'ampia messe di dati e informazioni riguardanti l'intero territorio nazionale, per l'impostazione, ancor oggi valida, di soluzioni specifiche e per la quantificazione delle risorse da dedicare al settore della difesa del suolo, ha rappresentato un momento determinante del lungo dibattito scientifico-culturale svoltosi nel nostro Paese negli ultimi decenni.

Giova ricordare al riguardo che sin dal 1973 una prima risposta legislativa a tali conclusioni si ebbe con la presentazione da parte del Governo del disegno di legge numero 1187, che prevedeva l'attuazione di un piano unitario di opere idraulico-forestali con i relativi stanziamenti.

In prosieguo di tempo, attraverso il perfezionamento del predetto disegno di legge e di altri successivi, anche mediante il loro adeguamento alla nuova realtà istituzionale, si è pervenuti al disegno di legge n. 1104 (atto Senato). Tale disegno di legge, presentato dal Governo nella scorsa legislatura, recepiva le indicazioni essenziali contenute nella relazione De Marchi e si basava su due elementi fondamentali: un flusso costante di risorse per un congruo arco temporale e la pianificazione integrale di tutti i bacini idrografici. Il lungo e appassionato dibattito che ne è seguìto dinanzi alle Commissioni riunite agricoltura e lavori pubblici del Senato ha confermato la sostanziale validità di tali indicazioni, ma ha anche posto in evidenza alcuni problemi, che una organica politica della difesa del suolo non può non affrontare.

Infatti lo stesso Governo, in sede di Comitato ristretto, ha ritenuto di dover proporre numerosi emendamenti volti a risolvere grossi nodi, quali quelli dell'assetto istituzionale, del coordinamento tra difesa del suolo, pianificazione territoriale e altri piani di settore, nonchè quello della sostanziale unità dell'intera problematica comunque connessa alle acque.

In tale visione unitaria vanno quindi considerati la sicurezza idraulica, l'utilizzazione e tutela delle acque, la navigazione, nonchè il consolidamento degli abitati da frane, la difesa delle coste dall'erosione marina e la subsidenza.

2. — L'anticipata fine della legislatura non ha consentito la definizione del disegno di legge ricordato. Tuttavia il dibattito ha certamente fornito utili e positive indicazioni.

In primo luogo si è presa coscienza che non è più tempo di esercitazioni dialettiche e tanto meno di polemiche su conflitti di competenza e sulla suddivisione geometrica del territorio in cui operare.

In secondo luogo si è preso atto che l'ipotizzare un sistema che non tenga conto della presenza nel settore della difesa del suolo non solo di distinte e specialistiche professionalità, ma anche di distinti organismi ed istituti, avrebbe significato una fuga dalla realtà.

Quindi una moderna concezione dell'intervento dello Stato, quale risultante del preminente interesse nazionale, è apparsa tale da garantire una migliore e maggiore efficienza dell'azione amministrativa.

Inoltre, se la specializzazione professionale è una esigenza basilare per operare in questo settore, è anche vero che sono gli indirizzi di politica economica e sociale a qualificare le soluzioni tecniche, giacchè il piano di bacino non può essere considerato una sommatoria algebrica di dati e di rilievi fisici e fisiografici.

Esso è l'elaborazione di questi dati oggettivi sulla scorta di precise scelte politiche, che evita pericolose astrazioni dalla realtà e consente certezze nel comportamento dei soggetti destinatari delle norme.

Da tale impostazione discende l'organizzazione che si è voluta dare alla difesa del suolo con l'individuazione delle sedi del coordinamento degli interventi e delle competenze.

Da ciò deriva la proposta di definire grandi aree comprendenti ciascuna, secondo criteri di omogeneità, una serie di bacini idrografici con l'istituzione di organismi di programmazione raccordati il più possibile alle variabili esigenze della realtà territoriale.

3. — Ora il Governo ritiene di dover sottoporre all'attenzione del Parlamento un nuovo disegno di legge anche in osservanza dei voti espressi in più occasioni dalle Camere, da ultimo con l'ordine del giorno votato dal Senato in sede di discussione della legge finanziaria n. 843 del 1978.

Per la verità, già in occasione dell'esame da parte del Parlamento del disegno di legge n. 1104, l'ampia eco sollevata nel Paese dai problemi della difesa del suolo aveva indotto le forze politiche e sociali nonchè operatori del settore e organismi particolarmente qualificati ad intervenire con apporti partecipativi, tra i quali fa spicco quello del Consiglio nazionale delle ricerche, cosicchè nel presente disegno di legge non sono trascurati gli apporti medesimi, così come non sono trascurati i contributi contenuti nei documenti, anche articolati, redatti dopo la fine della legislatura, quali il disegno di legge diramato dal Ministro dei lavori pubblici, onorevole Compagna, e il disegno di legge dei senatori Finessi, Fabbri ed altri.

Inoltre, ampio spazio è dato al collegamento tra problemi della difesa del suolo e problemi dell'assetto del territorio nonchè dello sviluppo economico regionale e nazionale.

Infatti sembra proprio questa la sede per una riconsiderazione globale di tale problematica per due ordini fondamentali di fattori.

Il primo si riferisce alla vetustà delle vigenti disposizioni in materia di opere idrauliche e di acque dalle quali fino a poco tempo fa potevano trarsi gli elementi per disciplinare il settore, ma che ormai non reggono più il confronto con la realtà: basti pensare alla superata classificazione delle opere idrauliche che, sorta per l'esigenza di non gravare eccessivamente il bilancio dello Stato e di ripartire quindi gli oneri tra più categorie di enti ed utenti, ha pesantemente condizionato tutta la politica del settore.

Il secondo è direttamente connesso alle competenze e alle attività delle Regioni in materia di assetto del territorio e di sviluppo economico e deriva dalla constatazione che il più delle volte, per l'assenza o insufficienza di un preciso quadro di riferimento istituzionale, difetta alla pianificazione urbanistica a livello locale la possibiltà di esplicarsi correttamente.

Non è certo il caso di riprendere i temi della vecchia disputa tra idraulici ed urbanisti per acclarare se siano prevalenti (o quanto meno preliminari) i problemi della difesa del suolo o quelli dell'assetto del territorio, ma è evidente che, se non si perviene ad una forma di efficace coordinamento, si rischia di lasciare insoluti gli uni e gli altri.

Il disegno di legge prevede apposite norme di principio per ovviare alla situazione derivante dai due ordini di fattori anzidetti, ma per la soluzione definitiva rinvia — e non poteva essere diversamente — ad una delega al Governo per il riordino di tutta

la legislazione in materia, anche ai fini del coordinamento di cui si è detto.

Si afferma, inoltre, la fondamentale distinzione, già elaborata in sede scientifico-culturale, tra attività conoscitiva, di pianificazione e di intervento, al fine di evitare dispersioni di risorse finanziarie e perplessità nell'azione amministrativa con inevitabili sovrapposizioni di competenze e confusoni di livelli istituzionali.

Anche se i problemi da risolvere sono essenzialmente diversi e quindi l'articolazione deve essere diversa, per l'individuazione dello schema di livelli e di competenze si è tenuto presente, nelle linee essenziali, l'assetto del settore dell'edilizia residenziale pubblica, qual è delineato dalla legge 5 agosto 1978, n. 457. In tal modo si garantisce alle Regioni una incisiva partecipazione alle scelte programmatiche ed operative, mentre, per quanto riguarda la realizzazione degli interventi, si fa leva, per evitare la creazione di nuove strutture con aggravio di costi e duplicazioni di procedure, sugli enti ed organismi esistenti (uffici statali, regionali, enti locali, ecc.) purchè adeguatamente attrezzati ed idonei a svolgere tale compito.

In sede centrale, proprio per far fronte a quella esigenza di carattere conoscitivo, cioè di approfondimento della realtà fisica e socio-economica del Paese, si provvede al rafforzamento dei servizi connessi alle scienze della terra e delle acque, quali il servizio sismico, geologico (che entra a far parte della struttura per la difesa del suolo, superando gli angusti compiti « minerari » cui ora è preposto), idrografico e mareografico, nonchè a prevedere appositi stanziamenti per gli studi, la ricerca e la sperimentazione, per i quali purtroppo finora ben poco si è potuto fare proprio in ragione della carenza di finanziamenti.

Del pari in sede centrale un Comitato nazionale, formato da rappresentanti dello Stato e delle Regioni, assicurerà la visione organica dei problemi e provvederà a quella funzione di coordinamento, che con le attuali disposizioni legislative è quanto mai problematica, nonchè ad un oculato impiego delle risorse.

Al CIPE sono invece attribuite le competenze a determinare la quantificazione delle risorse finanziarie da destinare ai vari settori d'intervento e a ripartire tra le aree idrografiche i fondi stanziati.

Il coordinamento e la promozione a livello decentrato sono affidati ad appositi organi misti competenti per ciascuna delle aree idrografiche, comprendenti gruppi di bacini regionali ed interregionali, indipendentemente dalle circoscrizioni amministrative; organi che saranno dotati di alta specializzazione funzionale. In tale sede largo spazio verrà dato alle esigenze di partecipazione per consentire alle comunità locali, agli operatori e agli altri organismi interessati di porre in evidenza aspetti peculiari e problemi connessi alle loro competenze.

Va detto inoltre che a base del provvedimento rimangono le due fondamentali misure già previste dal disegno di legge n. 1104 e cioè:

a) un flusso costante di finanziamenti da assicurare, ora, attraverso i meccanismi della legge finanziaria;

b) la pianificazione integrale dei bacini idrografici pur con quelle specificazioni cui sopra si è fatto cenno connesse all'esigenza di non considerare la difesa e la conservazione del suolo in termini soltanto idraulici.

4. — Se tali sono le linee essenziali del disegno di legge, occorre dare conto delle più specifiche statuizioni normative in esso contenute.

4. 1. — Anzitutto l'unitarietà dell'azione nel settore delle acque e della difesa del suolo è assicurata a livello del CIPE, cui è demandato, fra l'altro, il compito:

di indicare gli indirizzi generali e gli obiettivi da conseguire in materia di difesa del suolo, di utilizzazione delle acque e della loro tutela;

di individuare i finanziamenti pubblici comunque disposti nei settori predetti;

di ripartire gli obiettivi stessi tra le Amministrazioni dello Stato, la Cassa per

il Mezzogiorno, le Regioni e gli altri organismi di carattere nazionale;

di coordinare i rispettivi piani e programmi.

La formulazione unitaria del programma e il suo coordinamento, a livello di CIPE, con i piani ed i programmi di altre amministrazioni ed organismi pubblici non solamente garantiscono la sua coerenza con la programmazione economica nazionale, ma evitano altresì l'insorgere di squilibri tra i singoli settori di intervento e fra zone del territorio nazionale, anche tenendo conto di impegni già assunti in sede internazionale e che, pertanto, si sottraggono alla nuova disciplina.

Per il soddisfacimento delle finalità sopra dette, il disegno di legge in esame assicura un flusso costante di finanziamenti da autorizzare, per ogni triennio, con la legge per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. I fondi sono iscritti in apposito fondo indiviso nello stato di previsione del Ministero del tesoro e da questo ripartiti in favore delle Amministrazioni statali, tenuto conto della individuazione dei finanziamenti e della ripartizione degli obiettivi effettuata dal CIPE.

Gli interventi da attuare con tali fondi riguardano la difesa del suolo (sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua e dei laghi, opere di carattere idraulico-forestale, consolidamento del suolo, difesa degli abitati e delle coste dall'erosione marina, contenimento dei fenomeni di subsidenza, eccetera); la costruzione di vie navigabili, l'attuazione dei piani straordinari di intervento per l'utilizzazione delle risorse idriche, nonchè spese per studi, indagini, sperimentazione e per la formazione dei piani.

Al fine di realizzare un opportuno coordinamento programmatico ed operativo la nuova normativa prevede che i piani ed i programmi da attuare da Amministrazioni statali, da enti e organismi pubblici a carattere nazionale, con i fondi a qualsiasi titolo stanziati sul bilancio dello Stato e destinati ad interventi nel settore della difesa del suolo, della utilizzazione delle acque e della loro tutela, siano comunicati anche al Comitato per la difesa del suolo e per le acque. I relativi fondi stanziati da disposizioni legislative vigenti, limitatamente alla quota non impiegata, sono utilizzati unitariamente ai sensi del disegno di legge in esame.

4. 2. — Lo studio e l'esame dei fenomeni che influiscono sul territorio sono affidati ai servizi tecnici per la difesa del suolo e per le acque, appositamente costituiti — come sopra si è accennato — nell'ambito della Amministrazione dei lavori pubblici, nel quale confluiscono il Servizio geologico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè i Servizi idrografico, mareografico e sismico del Ministero dei lavori pubblici. Trattasi di organi tecnico-scientifici, la cui attività di ricerca nel settore delle scienze della terra è coordinata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Lo studio e la conoscenza degli altri aspetti tecnici e di quelli socio-economici di natura locale trovano il proprio supporto nella normativa tecnica che il Ministero dei lavori pubblici formula per la redazione dei piani e per la esecuzione delle opere, nonchè approfondimento e verifica nella partecipazione alla formazione dei piani stessi degli organi regionali e delle amministrazioni locali.

4. 3. — Organi di programmazione degli interventi (oltre che di promozione e di coordinamento) sono, oltre al CIPE di cui si è detto al punto 4. 1:

i Compartimenti per la difesa del suolo e per le acque costituiti per ciascuna delle dieci aree idrografiche in cui viene suddiviso il territorio nazionale e composti da rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato e delle Regioni interessate;

il Comitato nazionale per la difesa del suolo e per le acque, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici e composto da rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

4. 4. — La pianificazione costituisce il presupposto indispensabile per l'attuazione degli interventi nei singoli settori; il piano

di bacino idrografico rappresenta infatti lo strumento tecnico operativo a mezzo del quale vengono individuate le opere prioritarie in relazione alle caratteristiche fisiche del territorio ed alle sue vocazioni socio-economiche. Da ciò discende la necessità di un costante coordinamento di tale piano con gli altri piani di settore e con quelli territoriali e di sviluppo economico, nonchè il suo aggiornamento in relazione a possibili sopravvenute esigenze.

Il piano è predisposto, rispettivamente, dai Compartimenti sopramenzionati per i bacini di preminente interesse nazionale e dalle Regioni per i restanti bacini, a mezzo di Commissioni tecniche permanenti di bacino e con la partecipazione di amministrazioni locali, comunità montane ed organismi interessati, all'uopo convocati in assemblee annuali di bacino.

La verifica sulla congruenza delle previsioni di tali piani agli obiettivi programmatici fissati dal CIPE è affidata al Ministro dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici all'uopo integrato con rappresentanti delle Regioni interessate.

4. 5. — Gli interventi sono attuati a cura dello Stato e delle Regioni. La discriminazione delle rispettive competenze ha quale presupposto il decreto del Capo dello Stato — da emanare entro 4 mesi dall'entrata in vigore della nuova legge — con il quale, a seguito della proposta all'uopo formulata dal Comitato nazionale sopramenzionato, vengono individuati i bacini idrografici di preminente interesse nazionale.

In tali bacini gli interventi sono realizzati a cura degli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici (Provveditorati alle opere pubbliche), che si avvalgono dei propri uffici nonchè di amministrazioni locali, di uffici regionali e di consorzi idraulici o di bonifica.

Nei restanti bacini, gli interventi sono attuati dalle Regioni.

Per l'esecuzione delle opere nei bacini di preminente interesse nazionale si prescinde dalle vigenti disposizioni concernenti la classificazione delle opere idrauliche e delle vie navigabili.

I programmi esecutivi delle opere sono formati in base alle priorità emergenti dalle previsioni dei piani di bacino e da schemi preliminari di massima. Tali schemi sono predisposti, in pendenza della formazione definitiva dei piani, per inquadrare organicamente gli interventi che nel frattempo si rendessero necessari.

4. 6. — Si prevedono, inoltre, due deleghe al Governo:

la prima, da attuare entro due anni, per la riforma dei testi unici sulle opere idrauliche, sulle vie navigabili e sulle acque ed impianti elettrici;

la seconda, da attuare entro sei mesi, per l'istituzione e l'organizzazione dei servizi tecnici dello Stato per la difesa del suolo e per le acque.

In attesa dell'emanazione di dette norme delegate, il Servizio geologico e i Servizi idrografico, mareografico e sismico costituiscono — ferma restando la dipendenza organica del personale rispettivamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dei lavori pubblici — i servizi tecnici dello Stato per la difesa del suolo e per le acque.

4. 7. — È prevista inoltre, in attesa della riorganizzazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici, una dotazione minima degli organici del Magistrato per il Po, nonchè un adeguamento dei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici.

Il relativo onere finanziario, tenuto conto dei tempi tecnici occorrenti per l'espletamento delle modalità di assunzione, decorre dal 1981.

Per l'espletamento delle attribuzioni del Comitato nazionale e dei Compartimenti è prevista l'istituzione di Segreterie alle quali sono addetti dipendenti del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e delle Regioni.

4. 8. — Per quanto attiene alla quantificazione delle risorse occorrenti per la delineata vasta opera di riforma, va premesso

che nella relazione De Marchi l'intera spesa veniva indicata in lire 9.000 miliardi in valuta 1970. Le previsioni di spesa ora si prospettano notevolmente superiori a quelle che risulterebbero da una semplice rivalutazione monetaria.

Ciò perchè la concezione prevalentemente idraulica di difesa del suolo della relazione De Marchi si evolve nel presente disegno di legge in una considerazione unitaria di tutti i problemi attinenti comunque all'utilizzazione, al governo e alla tutela delle acque nonchè ad altri fenomeni naturali e artificiali interessanti la difesa del suolo.

Va tenuto presente, inoltre, che non possono essere trascurate le indicazioni fornite da studi recenti, come ad esempio quelli relativi all'Arno, che, soltanto per tale bacino, quantificano gli interventi in lire 600 miliardi.

Ad ogni modo, in considerazione del necessario periodo di assestamento delle strutture vecchie e nuove cui il disegno di legge affida la realizzazione degli obiettivi, in sede di prima applicazione della legge la mobilitazione delle risorse va convenientemente contenuta e si può stimare congrua la somma di lire 100 miliardi per l'esercizio finanziario 1980 e di lire 1.800 miliardi per il biennio 1981-1982.

4.9. — È previsto un ulteriore decentramento a favore delle Regioni, alle quali vengono delegate le attribuzioni relative al servizio di piena ed al servizio di polizia idraulica, già di competenza dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 nei bacini a carattere interregionale. Tale decentramento non investe i bacini di competenza del Magistrato alle acque di Venezia, del Magistrato per il Po di Parma, dell'Ufficio del Genio civile del Reno e dell'Ufficio del Genio civile per il Tevere e l'Agro Romano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Princìpi generali*)

La presente legge disciplina l'attività conoscitiva, di programmazione, di pianificazione e di intervento da svolgersi ai fini della difesa del suolo, della utilizzazione delle acque e della loro tutela, cui concorrono, secondo le rispettive competenze e le disposizioni degli articoli seguenti, lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.

(*Linee fondamentali di intervento*)

Gli interventi per il soddisfacimento dei fini previsti dal precedente articolo 1, da attuare mediante programmi triennali, debbono assicurare:

1) la generale sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua e dei laghi compresa la costruzione di serbatoi anche per usi plurimi e di casse di espansione per l'attenuazione delle piene;

2) la conservazione del suolo e l'assetto idraulico-agrario, mediante opere di carattere idraulico-forestale, idraulico-agrario e di bonifica;

3) il consolidamento del suolo e la difesa degli abitati da frane e da altri dissesti naturali;

4) la difesa degli abitati e delle coste minacciati dalla erosione marina;

5) il contenimento del fenomeno di subsidenza;

6) l'equilibrio delle acque sotterranee;

7) il servizio di piena, di prevenzione e di pronto intervento;

8) la costruzione di vie navigabili;

9) la ricerca e la captazione di acque per uso potabile;

10) l'attuazione di piani straordinari per l'esecuzione di opere destinate all'utilizzazione di risorse idriche;

11) la manutenzione delle opere idrauliche e delle vie navigabili esistenti; nonchè delle opere realizzate ai sensi della presente legge;

12) il ripristino delle opere predette danneggiate da eventi straordinari;

13) la predisposizione di ricerche, studi e sperimentazioni connessi alle finalità della presente legge.

I fondi stanziati sono utilizzati, inoltre, per la formazione e l'aggiornamento dei piani di bacino e dei piani di difesa delle coste; per la raccolta dei dati occorrenti per il censimento dei corpi idrici e per il catasto delle utenze; per la progettazione e direzione di opere, qualora si ritenga necessario avvalersi dell'opera di liberi professionisti; per l'ammodernamento e la costruzione della rete di rilevamento e di teletrasmissione dei dati idrologici, mareografici e sismici; per l'acquisto di attrezzature scientifiche e da calcolo occorrenti ai servizi tecnici dello Stato di cui ai successivi articoli 18 e 19; per la istituzione e l'utilizzazione di laboratori di ricerca e di sperimentazione; per il funzionamento delle Commissioni previste dai successivi articoli.

Art. 3.

(*Competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica*)

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica:

a) indica gli indirizzi generali e gli obiettivi da conseguire nei settori di cui al precedente articolo 1, tenuto conto anche degli orientamenti in materia emergenti in sede comunitaria;

b) individua i finanziamenti a carico del bilancio dello Stato autorizzati ai sensi della presente legge o previsti da altre disposizioni legislative per interventi nelle materie predette;

c) indica la ripartizione di massima degli obiettivi di cui alla precedente lettera *a*) tra

le Amministrazioni dello Stato, la Cassa per il Mezzogiorno, gli organismi e gli enti di carattere nazionale, nonchè le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

d) coordina i piani ed i programmi di competenza delle Amministrazioni e degli enti di cui alla precedente lettera *c*) con quelli da attuare in base alla presente legge;

e) approva il programma triennale predisposto dal Comitato nazionale per la difesa del suolo e per le acque di cui al successivo articolo 7;

f) provvede alla ripartizione dei fondi stanziati ai sensi della presente legge per settori di intervento e per singole aree idrografiche.

Ai fini del coordinamento degli interventi da realizzare in materia di difesa del suolo, di utilizzazione e di tutela delle acque, i piani ed i programmi da attuare da Amministrazioni statali o da enti ed organismi pubblici a carattere nazionale con fondi a qualsiasi titolo stanziati per dette finalità, sono comunicati al Comitato per la difesa del suolo e per le acque.

Art. 4.

(*Comitato nazionale per la difesa del suolo e per le acque*)

È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato nazionale per la difesa del suolo e per le acque.

Il Comitato è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, o in sua rappresentanza da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, ed è composto da:

1) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

2) due rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici;

3) due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

4) un rappresentante del Ministero delle finanze;

5) un rappresentante del Ministero dei trasporti;

6) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

7) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

8) un rappresentante del Ministero della sanità;

9) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

10) un rappresentante del Ministero del tesoro;

11) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

12) un rappresentante del Ministero della difesa;

13) un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;

14) un rappresentante del Ministero dell'interno;

15) un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative di ricerca scientifica e tecnologica;

16) un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

17) un rappresentante dell'Enel;

18) due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

19) un rappresentante per ciascuna Regione e per ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il Comitato nazionale è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Qualora nel termine di cui al comma precedente non siano pervenute tutte le designazioni, il Comitato è ugualmente costituito ed esercita le proprie funzioni con i membri già designati.

Il Comitato nazionale disciplina con apposito regolamento la propria attività ed in particolare determina le funzioni attribuite alla Giunta esecutiva di cui al successivo articolo.

Art. 5.

(*Giunta esecutiva*)

Nell'ambito del Comitato nazionale per la difesa del suolo e per le acque è costituita una Giunta esecutiva presieduta dal Ministro dei lavori pubblici o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato e composta da sei membri del Comitato nazionale, dei quali due designati dal Ministro dei lavori pubblici, uno dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e tre indicati dalle Regioni, scelti tra i rappresentanti delle stesse Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano.

La Giunta esecutiva delibera sulle materie ad essa delegate dal Comitato nazionale. Formula inoltre le proposte per le restanti materie e può adottare, in casi di urgenza, le relative deliberazioni, che dovranno essere sottoposte alla successiva ratifica del Comitato nazionale nella riunione immediatamente successiva, e comunque entro sessanta giorni dalla data della delibera.

Art. 6.

(*Segreteria generale*)

Per l'espletamento dei suoi compiti, il Comitato nazionale per la difesa del suolo e per le acque si avvale di una Segreteria generale costituita con decreto del Ministro dei lavori pubblici, cui è preposto, in qualità di direttore della Segreteria, un dirigente generale dei ruoli dello stesso Ministero.

Il direttore della Segreteria partecipa, a titolo consultivo, alle sedute del Comitato nazionale ed a quelle della Giunta esecutiva e sovrintende alle attività dei servizi della Segreteria.

Il direttore della Segreteria coordina inoltre le attività delle Segreterie di cui al successivo articolo 11.

La struttura della Segreteria è fissata con il decreto costitutivo e in essa dovranno essere individuati, tra gli altri: un centro studi e documentazione; un servizio per i

piani di bacino; un servizio per i piani di difesa delle coste; un servizio per la tutela delle acque dall'inquinamento.

L'organico della Segreteria è determinato dalla tabella *A* allegata alla presente legge. La tabella *X* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748, è variata in aumento per le unità previste nell'organico predetto.

In sede di prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti della qualifica di primo dirigente di cui alla tabella *A* allegata si provvede mediante concorso speciale per esami di cui all'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al quale sono ammessi i funzionari del Ministero dei lavori pubblici, i funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nonchè quelli delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano già dipendenti dei predetti Ministeri, appartenenti alla carriera direttiva con dieci anni di servizio in detta carriera.

Il direttore della Segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo e per le acque è membro di diritto del Consiglio di amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 7.

(Competenze del Comitato nazionale)

Il Comitato nazionale per la difesa del suolo e per le acque, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi indicati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica:

a) esercita funzioni di coordinamento operativo nelle materie oggetto della presente legge;

b) predispone i programmi triennali di intervento da sottoporre all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e propone la ripartizione dei fondi stanziati per settori d'intervento e per le singole aree idrografiche, riservando una quota percentuale dei finanziamenti per lavori di pronto intervento e

per le spese di cui al secondo comma del precedente articolo 2;

c) promuove e coordina l'attività dei Compartimenti per la difesa del suolo e per le acque;

d) effettua, anche a mezzo dei Servizi tecnici di cui al successivo articolo 19, la raccolta dei dati relativi allo stato dell'assetto idrogeologico del territorio nazionale e delle coste, nonchè di quelli occorrenti per il censimento dei corpi idrici, l'aggiornamento degli elenchi delle acque pubbliche e la formazione del catasto delle relative utenze;

e) effettua verifiche sull'attuazione dei programmi;

f) affida incarichi per studi, ricerche e sperimentazioni ai fini degli interventi indicati nel precedente articolo 2;

g) redige una relazione annuale, da inviare al Parlamento, sulla situazione idrogeologica del territorio e sull'utilizzazione e la tutela delle acque, nonchè sull'attuazione dei relativi interventi;

h) propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'elenco dei bacini idrografici e delle vie navigabili di preminente interesse nazionale.

Le deliberazioni del Comitato sono rese esecutive con provvedimento del suo Presidente.

Art. 8.

(*Competenze del Ministro dei lavori pubblici*)

Spetta al Ministro dei lavori pubblici, di intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

a) la formulazione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, degli indirizzi tecnici per la formazione dei piani di bacini idrografici e di difesa delle coste e per la esecuzione delle opere;

b) la verifica, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, all'uopo integrato con rappresentanti designati dalle Regioni interessate, della congruenza dei

piani di bacino con gli obiettivi fissati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica;

c) l'autorizzazione di opere di pronto intervento in conseguenza di eventi straordinari, utilizzando all'uopo i fondi riservati ai sensi del precedente articolo 7, lettera *b*);

d) l'approvazione dei programmi degli interventi da attuare nei bacini idrografici di preminente interesse nazionale.

Art. 9.

(*Individuazione di bacini idrografici e di vie navigabili di preminente interesse nazionale*)

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo e per le acque, i bacini idrografici di preminente interesse nazionale, tenuto anche conto del loro carattere interregionale, dell'utilizzazione delle risorse idriche, della situazione idrogeologica dei territori interessati, della rilevanza di abitati o insediamenti industriali.

Sono dichiarate di preminente interesse nazionale, nei termini e con le modalità di cui al primo comma, le vie navigabili che ricadono nei bacini di preminente interesse nazionale, ovvero che rivestono interesse per la difesa nazionale.

Le individuazioni di cui al primo e al secondo comma del presente articolo possono essere modificate con lo stesso procedimento.

Art. 10.

(*Aree idrografiche*)

Il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti aree idrografiche:

1) tirrenica superiore: è costituita dai bacini idrografici con foce nel mare Tirreno compresi fra il confine con la Francia e il bacino del fiume Fiora escluso;

2) tirrenica centrale: è costituita dai bacini idrografici con foce nel mare Tirreno

compresi fra i bacini del fiume Fiora e il bacino del fiume Liri-Garigliano escluso, incluse le isole toscane;

3) tirrenica meridionale: è costituita dai bacini idrografici con foce nel mare Tirreno compresi fra il bacino del fiume Liri-Garigliano e il bacino del fiume Noce escluso, incluse le isole campane;

4) della Sardegna: è costituita dai bacini idrografici ricadenti nella Regione, incluse le isole sarde minori;

5) della Sicilia: è costituita dai bacini idrografici ricadenti nella Regione, incluse le isole siciliane minori;

6) della Calabria: è costituita dai bacini idrografici ricadenti totalmente o prevalentemente nella Regione, incluso il fiume Noce;

7) delle Tre Venezie: è costituita dai bacini idrografici con foce nel mare Adriatico compresi fra i bacini dei fiumi Adige, Sarca e Mincio, e il confine con l'Austria e la Jugoslavia, incluso il bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco;

8) del Po: è costituita dal bacino idrografico del fiume Po e dai bacini idrografici con foce nel mare Adriatico compresi fra il bacino del fiume Reno incluso e il bacino del fiume Conca incluso;

9) adriatica centrale: è costituita dai bacini idrografici con foce nel mare Adriatico compresi fra il bacino del fiume Conca escluso e il bacino del fiume Fortore incluso;

10) adriatica meridionale e jonica: è costituita dai bacini idrografici con foci nei mari Adriatico e Jonio compresi fra il bacino del fiume Fortore e il bacino del fiume Sinni incluso, incluse anche le isole Tremiti.

Art. 11.

(Compartimenti per la difesa del suolo e per le acque)

Per ciascuna delle aree idrografiche di cui al precedente articolo è istituito il Compartimento per la difesa del suolo e per le acque, così composto:

1) dai dirigenti generali preposti agli organi decentrati dell'Amministrazione dei

lavori pubblici con competenza territoriale nell'area idrografica o parte di essa;

2) da un rappresentante per ciascuna delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano interessate;

3) da due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

4) da un rappresentante del Ministero delle finanze;

5) da un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

6) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

7) da un rappresentante del Ministero della sanità;

8) da un rappresentante del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per le aree di competenza.

I predetti Compartimenti sono costituiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Qualora nel termine di cui al comma precedente non siano pervenute tutte le designazioni, il Compartimento è ugualmente costituito ed esercita le proprie funzioni con i membri già designati.

I Compartimenti per la difesa del suolo e per le acque sono presieduti, in rappresentanza del Ministro dei lavori pubblici, dal Presidente del Magistrato per il Po, dal Presidente del Magistrato alle acque di Venezia e dai Provveditori alle opere pubbliche, all'uopo indicati nel decreto costitutivo.

Alle sedute del Compartimento possono essere invitati con voto consultivo rappresentanti di Amministrazioni statali e di altri enti ed organismi interessati.

I Compartimenti hanno sede presso l'organo decentrato dell'Amministrazione dei lavori pubblici indicato nel decreto costitutivo.

Per l'espletamento dei suoi compiti, il Compartimento per la difesa del suolo e per le acque si avvale di una Segreteria costituita con decreto del Ministro dei lavori pubblici, cui è preposto un dirigente superiore

tecnico o amministrativo del Ministero dei lavori pubblici.

Il direttore della Segreteria partecipa, a titolo consultivo, alle sedute del Compartimento e sovrintende alle attività dei servizi della Segreteria.

Il personale complessivamente addetto alle Segreterie è determinato dalla tabella *B* allegata alla presente legge. La tabella *X* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è variata in aumento per le unità previste nell'organico predetto.

Il Ministro dei lavori pubblici determina, con proprio decreto, la struttura di ciascuna Segreteria e il personale ad essa addetto.

In sede di prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti si provvede ai sensi del precedente articolo 6.

Art. 12.

(Competenze dei Compartimenti per la difesa del suolo e per le acque)

I Compartimenti per la difesa del suolo e per le acque esercitano, nell'area idrografica di propria competenza, funzioni di promozione e di coordinamento operativo delle attività svolte da Amministrazioni statali, regionali e locali nelle materie indicate nel precedente articolo 2.

In particolare:

1) formulano proposte al Comitato nazionale per la formazione del programma triennale di intervento, indicando le somme occorrenti per i singoli bacini idrografici e per i settori di intervento;

2) costituiscono le Commissioni tecniche per la formazione dei piani di bacini di preminente interesse nazionale;

3) verificano la congruenza delle previsioni dei piani di bacino con quelle di altri piani di settore e con quelle dei piani territoriali e di sviluppo economico;

4) esprimono parere sui programmi delle opere da attuare nei bacini di preminente interesse nazionale;

5) indicano, per i bacini di preminente interesse nazionale, gli uffici delegati alla pianificazione dei bacini;

6) indicano gli uffici ed enti incaricati dell'esecuzione delle opere nei bacini di preminente interesse nazionale;

7) formulano istruzioni tecniche per il servizio di piena, per la navigazione interna e per la polizia idraulica nei bacini di preminente interesse nazionale, con particolare riguardo all'estrazione di inerti dai corsi di acqua;

8) propongono quant'altro occorra per una corretta e coordinata utilizzazione delle acque.

Il Direttore del Compartimento può adottare, in caso di urgenza, le opportune ordinanze, che dovranno essere sottoposte alla successiva ratifica del Compartimento nella riunione immediatamente successiva e comunque entro sessanta giorni dalla data dell'ordinanza.

Le deliberazioni concernenti le attribuzioni di cui ai numeri 1), 5) e 6) sono rese esecutive con decreto del Ministro dei lavori pubblici e, per quanto di competenza, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 13.

(Attribuzioni delle Regioni)

Le Regioni per le finalità di cui alla presente legge, provvedono:

a) a segnalare al Comitato nazionale per la difesa del suolo e per le acque nonchè al Compartimento competente di cui al precedente articolo 11 il fabbisogno di finanziamenti occorrenti per l'attuazione degli interventi indicati nel precedente articolo 2;

b) alla formazione dei piani ed alla attuazione dei relativi interventi nei bacini di propria competenza;

c) ad inviare al Ministro dei lavori pubblici ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste i piani di bacino per la verifica di cui al precedente articolo 8, lettera *b*);

d) ad attuare gli interventi indicati dal Compartimento per la difesa del suolo e per le acque, ai sensi del precedente artico-

lo 12, n. 6), nei bacini di preminente interesse nazionale;

e) ad assicurare in conformità alle istruzioni all'uopo formulate dal Compartimento per la difesa del suolo e per le acque ai sensi del precedente articolo 12, n. 7), il servizio di navigazione interna, quello di prevenzione e di piena nonchè il servizio di polizia idraulica anche nei bacini di preminente interesse nazionale, fatta eccezione per quelli di competenza del Magistrato per il Po, del Magistrato alle acque di Venezia, dell'Ufficio del Genio civile per il Reno e dell'Ufficio del Genio civile per il Tevere e l'Agro Romano;

f) ad inviare al Compartimento per la difesa del suolo e per le acque i piani ed i programmi comunque interessanti le materie oggetto della presente legge;

g) a redigere annualmente, nel termine e con le modalità stabilite dal Comitato nazionale per la difesa del suolo e per le acque, una relazione sull'assetto idrogeologico del territorio regionale e delle coste nonchè sullo stato di attuazione degli interventi di propria competenza, da inviare al Comitato predetto ed al Compartimento per la difesa del suolo e per le acque.

Art. 14.

(Formazione e approvazione del programma triennale)

Le procedure di formazione ed approvazione del programma triennale si svolgono secondo i seguenti tempi:

1) le direttive e gli indirizzi di cui al precedente articolo 3 sono deliberati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica entro il 31 gennaio dell'ultimo anno di previsione del programma triennale precedente e sono immediatamente comunicati al Comitato nazionale per la difesa del suolo e per le acque nonchè alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano;

2) le segnalazioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui al precedente articolo 13, lettera *a*), sono comunicate al Comitato nazionale e al Com-

partimento per la difesa del suolo e per le acque entro il mese di aprile;

3) le proposte di cui al precedente articolo 12, n. 1), sono deliberate dal Compartimento entro il mese di luglio;

4) il programma triennale di cui al precedente articolo 7 è deliberato dal Comitato nazionale per la difesa del suolo e per le acque entro il 15 ottobre ed è immediatamente inviato al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

5) il piano triennale e la ripartizione dei fondi fra le singole aree idrografiche è approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica entro il mese di novembre ed è immediatamente comunicato alle Amministrazioni interessate ed al Comitato predetto.

Art. 15.

(*Piani di bacino e sottobacino*)

Per la sistemazione idrogeologica, per la difesa del suolo e per la salvaguardia e utilizzazione delle risorse idriche sono redatti, secondo gli indirizzi di cui al precedente articolo 8, lettera *a*), appositi piani per ciascun bacino idrografico e sottobacino.

Le previsioni in essi contenute devono essere coordinate con quelle dei piani di assetto territoriale e di sviluppo economico nonchè con gli altri piani di settore.

I piani predetti sono predisposti a cura del Compartimento per le acque competente, per i bacini di preminente interesse nazionale, ed a cura delle Regioni o Province autonome di Trento e Bolzano per i restanti bacini o sottobacini idrografici.

Per la formazione e l'aggiornamento di detti piani sono costituite Commissioni tecniche permanenti di bacino e sottobacino formate da esperti in idraulica, idraulica agraria, idraulica forestale e di bonifica, geologia, geotecnica, meteorologia, mareografia, ecologia, scienze ed economia politica ed agraria.

Ai fini della formazione e dell'aggiornamento dei piani, sono promosse assemblee annuali di bacino con rappresentanti delle amministrazioni locali, di comunità montane e di altri enti ed organismi interessati.

In pendenza della redazione dei piani di bacino sono predisposti schemi preliminari di massima per inquadrare organicamente gli interventi che nel frattempo si rendessero necessari.

Le Regioni possono avvalersi per la redazione dei piani di bacino delle Commissioni tecniche istituite presso il Compartimento per la difesa del suolo e per le acque.

Art. 16.

(*Formulazione ed attuazione dei programmi esecutivi*)

La formulazione dei programmi esecutivi delle opere e la loro attuazione è fatta sulla base delle priorità risultanti dai piani di bacino o dagli schemi preliminari di massima di detti piani.

È fatta salva l'esecuzione di opere di pronto intervento previste dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, che possono avere anche carattere definitivo quando la urgenza del caso lo richiede.

L'esecuzione delle opere è effettuata nel modo seguente:

a) per i bacini di preminente interesse nazionale, prescindendosi dalle classificazioni vigenti per le opere idrauliche e per quelle di navigazione interna, a cura dei competenti organi delle Amministrazioni dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, che possono avvalersi, d'intesa con le Regioni interessate, degli uffici del Genio civile regionali, di enti locali e di consorzi idraulici e di bonifica, all'uopo indicati ai sensi del precedente articolo 12, n. 6);

b) per i restanti bacini a cura delle Regioni interessate.

I progetti relativi a lavori da eseguire in bacini di preminente interesse nazionale sono approvati, sentito il competente organo consultivo tecnico, dall'organo decentrato dell'Amministrazione dei lavori pubblici competente, qualunque sia l'importo dell'opera.

È fatta eccezione per i progetti relativi a serbatoi e a casse di espansione, che sono approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

I Comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati alle opere pubbliche sono integrati da due esperti designati dalla Regione. Il Comitato tecnico di magistratura presso il Magistrato alle acque di Venezia e il Comitato tecnico amministrativo presso il Magistrato per il Po sono integrati da un esperto designato da ciascuna delle Regioni e Province autonome, interessate.

Il Ministro dei lavori pubblici può avocare alla propria competenza la progettazione e la realizzazione di particolari interventi in bacini di preminente interesse nazionale e può affidarne l'attuazione anche in concessione.

Art. 17.

(Delega al Governo per la riforma dei testi unici sulle acque)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge per la riforma del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, del testo unico sulla navigazione interna e sulla fluitazione, approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959, e del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè di quelle norme che comunque interessino le materie di cui all'articolo 1 della presente legge.

I criteri ed i princìpi da seguire nell'attuazione della riforma sono i seguenti:

1) prevedere un sistema organico che, tenendo conto del quadro istituzionale di riparto delle competenze fra Stato e Regioni, assicuri:

a) uniformità di interventi per tutto il territorio nazionale;

b) una razionale utilizzazione e distribuzione delle risorse idriche;

c) un'aggiornata disciplina degli usi delle acque, sia superficiali che sotterranee;

d) una più specifica classificazione dei vari usi cui sono destinate le acque pubbli-

che, anche per quanto attiene alla determinazione dei relativi canoni demaniali e dei sovraccanoni;

2) assicurare la difesa e la conservazione del suolo, il buon regime idraulico dei corsi d'acqua, al fine di una corretta e coordinata utilizzazione del territorio in generale e delle risorse idriche in particolare;

3) assicurare la vigilanza e la polizia idraulica dei corsi d'acqua e dei laghi con particolare riferimento alla estrazione dei materiali dagli alvei nonchè all'immissione di scarichi che comunque possano arrecare danno, anche in relazione alla normativa vigente per la tutela delle acque dall'inquinamento;

4) prevedere limitazioni e vincoli all'uso del territorio in funzione delle caratteristiche geomorfologiche dei bacini idrografici;

5) assicurare un tempestivo ed adeguato espletamento del servizio di piena;

6) adeguare e coordinare le normative alle disposizioni che concernono il trasferimento e la delega di funzioni alle Regioni;

7) istituire un sistema organico e coordinato di sanzioni per la violazione delle norme in materia di acque e di difesa del suolo.

Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro di grazia e giustizia, provvede a costituire una Commissione di studio per la formulazione di uno schema delle norme delegate di cui al presente articolo.

La predetta Commissione dovrà completare i propri lavori entro sedici mesi.

Lo schema di provvedimento verrà sottoposto all'esame del Comitato nazionale per la difesa del suolo e per le acque, che dovrà esprimere il proprio parere entro il termine di mesi quattro, e sarà altresì comunicato alle Regioni, le quali faranno pervenire le proprie eventuali osservazioni, entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione, direttamente al Comitato nazionale.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei

ministri, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile, dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia, previo parere di una Commissione parlamentare composta da dieci deputati e dieci senatori.

Art. 18.

(Delega al Governo per la istituzione dei servizi tecnici per la difesa del suolo e per le acque)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge per istituire e strutturare, quali organi di Stato, nell'ambito dell'Amministrazione dei lavori pubblici, i « servizi tecnici per la difesa del suolo e per le acque », sulla base dei seguenti princìpi e criteri:

1) trasferimento in detti servizi del Servizio geologico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei Servizi idrografico, mareografico e sismico del Ministero dei lavori pubblici;

2) individuazione e specificazione dei compiti da assolvere dai servizi predetti, tenendo conto della necessità di provvedere:

a) all'osservazione, raccolta, documentazione, elaborazione e pubblicazione dei dati afferenti i fenomeni fisici della biosfera;

b) alla formazione, pubblicazione ed aggiornamento della carta geologica del territorio nazionale e di quella sismica;

c) alla istituzione ed utilizzazione di laboratori di ricerca;

3) riordinamento della organizzazione dei servizi indicati con articolazione in uffici centrali ed eventualmente periferici;

4) adeguamento degli organici;

5) preposizione, a ciascun servizio, di un Dirigente generale;

6) coordinamento delle attività dei servizi predetti da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

7) collegamento, per l'attività di studi e ricerche, con il Consiglio nazionale delle

ricerche, con il Servizio meteorologico della difesa e con l'Ufficio centrale di ecologia agraria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè con gli istituti universitari specializzati, anche ai fini di utilizzazione di personale specializzato dipendente dagli enti predetti;

8) facoltà di istituire corsi di preparazione per ricercatori e per funzionari nel settore delle discipline delle scienze della terra e della idraulica marittima.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile, dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere di una Commissione parlamentare composta da dieci deputati e da dieci senatori.

Art. 19.

(*Norme transitorie per i servizi tecnici*)

In attesa delle norme delegate di cui al precedente articolo 18, il Servizio geologico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Servizio idrografico e il Servizio sismico del Ministero dei lavori pubblici, ferma restando l'appartenenza organica del rispettivo personale ai predetti Ministeri, costituiscono i servizi tecnici dello Stato per la difesa del suolo e per le acque.

Il Servizio idrografico esplica anche le attività di rilevamento e di studio nel campo della mareografia e assume la denominazione di Servizio idrografico e mareografico.

In attesa della emanazione delle norme delegate di cui al precedente articolo 18, per l'espletamento dei propri compiti ed in particolare per la preparazione delle carte di cui al precedente articolo 18, lettera *b*), i servizi predetti possono avvalersi della collaborazione scientifica e tecnica di istituti universitari e di enti di ricerca pubblici.

Le convenzioni relative ai predetti incarichi sono approvate dal Ministero dei lavo-

ri pubblici, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato. Alla spesa relativa si fa fronte con i fondi all'uopo riservati ai sensi del precedente articolo 2, secondo comma.

Art. 20.

(Variazione dei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici)

In attesa della legge di riforma della pubblica Amministrazione e in particolare delle norme di riorganizzazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici, il personale addetto al Magistrato per il Po di Parma, al minimo delle unità in servizio, è il seguente:

Presidente - Dirigente generale	1
Dirigente superiore amministrativo con funzioni di Vice Presidente	1
Dirigenti superiori tecnici, di cui 1 con funzione di Capo ufficio tecnico	2
Primi Dirigenti amministrativi	3
Primi Dirigenti tecnici	10
Funzionari direttivi amministrativi	8
Funzionari direttivi tecnici	15
Geometri	40
Ragionieri	6
Segretari	10
Disegnatori	4
Ufficiali idraulici	70
Assistenti	25
Marconisti	6
Coadiutori e coadiutori datt.	35
Commessi	20
Sorveglianti idraulici	130
Operai	15

La tabella X, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748, è variata in aumento delle seguenti unità:

Quadro *A*:

Dirigente superiore	n.	1
Primo Dirigente	»	2

Quadro *B*:

Dirigente Superiore	»	1
Primo Dirigente	»	6

In relazione all'esigenza di assicurare una dotazione minima di personale, da utilizzare presso le Segreterie di cui agli articoli 6 e 11, presso gli uffici del Servizio idrografico nonchè presso gli uffici decentrati della Amministrazione dei lavori pubblici, sono autorizzate le seguenti variazioni in aumento alle dotazioni organiche dei sottoindicati ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici:

Carriera tecnica direttiva (di cui n. 40 geologi)	n.	190
Carriera direttiva amministrativa	»	64
Geometri	»	180
Ragioneri	»	40
Segretari	»	130
Disegnatori	»	20
Ufficiali idraulici	»	55
Assistenti	»	150
Marconisti	»	40
Coadiutori e dattilografi	»	160
Sorveglianti idraulici	»	190
Commessi	»	80
Operai	»	90

Alla rideterminazione delle dotazioni organiche dei singoli ruoli si provvede con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro e con quello per la funzione pubblica.

Il Ministero dei lavori pubblici, in deroga alle vigenti disposizioni, è autorizzato a bandire concorsi, anche a carattere regionale, con termini abbreviati da stabilirsi nei relativi bandi, per l'assunzione del personale in relazione alle vacanze esistenti nei ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici e nell'ambito delle dotazioni indicate nei precedenti commi.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

Sono abrogate tutte le disposizioni comunque incompatibili con quelle recate dalla presente legge.

Art. 22.

Per l'assolvimento dei propri compiti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si avvale degli organi consultivi e degli uffici e servizi centrali e decentrati del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 23.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, della irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 24.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province di Trento e Bolzano, ove compatibili con le attribuzioni di competenza derivanti dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 25.

Per l'espletamento dei compiti inerenti all'applicazione della presente legge, il Consiglio superiore dei lavori pubblici è integrato con i Presidenti della prima e della seconda sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 26.

Le autorizzazioni di spesa recate per gli interventi di cui alla presente legge da prov-

vedimenti legislativi già in vigore sono destinate al finanziamento della presente legge limitatamente alla quota non ancora impegnata alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 27.

I mezzi finanziari occorrenti per gli interventi di cui alla presente legge sono autorizzati, per ogni triennio, dalla legge per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) e saranno iscritti in apposito fondo indiviso nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Per il triennio 1980-1982 è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.900 miliardi, di cui lire 100 miliardi da iscrivere nel bilancio dell'anno 1980.

In sede di riparto del fondo indiviso di cui al primo comma del presente articolo saranno determinate le somme da iscrivere in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e le somme da iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni statali, tenuto conto della individuazione dei finanziamenti e della ripartizione di cui al precedente articolo 3, lettere *b*) e *c*).

Saranno altresì indicate le quote percentuali da riservare per lavori di pronto intervento e per le spese di cui al secondo comma del precedente articolo 2.

Art. 28.

All'onere di lire 100 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge, nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA *A* (art. 6)

ORGANICO DELLA SEGRETERIA PER LA DIFESA DEL SUOLO E PER LE ACQUE

Personale dirigente:

Dirigenti superiori amministrativi	posti	2
Dirigenti superiori tecnici	»	3
Primi Dirigenti amministrativi	»	5
Primi Dirigenti tecnici	»	5

Carriera direttiva:

Tecnici	»	10
Amministrativi	»	10

Carriera di concetto:

Geometri	»	10
Segretari	»	15
Ragionieri	»	5

Carriera esecutiva:

Coadiutori	»	15

Carriera ausiliaria:

Commessi	»	4

TABELLA *B* (art. 11)

ORGANICO DELLA SEGRETERIA PER LA DIFESA DEL SUOLO E PER LE ACQUE (dieci Compartimenti)

Personale dirigente:

Dirigenti superiori	posti	10
Primi Dirigenti amministrativi	»	10
Primi Dirigenti tecnici	»	20

Carriera direttiva:

Tecnici	»	30
Amministrativi	»	30

Carriera di concetto:

Geometri	»	40
Segretari	»	60
Ragionieri	»	20

Carriera esecutiva:

Coadiutori	»	60

Carriera ausiliaria:

Commessi	»	30

Operai	»	10